

**DELIBERAZIONE 28 GIUGNO 2013**  
**278/2013/R/EEL**

**AGGIORNAMENTO PER GLI ANNI 2009 2010 E 2011 DEL FATTORE DI CORREZIONE SPECIFICO AZIENDALE RELATIVO ALLE SOCIETÀ DOLOMITI ENERGIA S.P.A., AIM VICENZA S.P.A., ATENA S.P.A. E AMET S.P.A.**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 28 giugno 2013

### **VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 30 gennaio 2004, n. 5/04;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica – Periodo di regolazione 2004-2007 – Allegato A alla deliberazione 5/04 (di seguito: Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007);
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2004, n. 96/04 (di seguito: deliberazione 96/04);
- le Modalità applicative del regime di perequazione specifica aziendale di cui all'articolo 49 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007, approvate con deliberazione n. 96/04;
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2007 n. 316/07 (di seguito: deliberazione 316/07);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007 n. 348/07;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura dell'energia elettrica – Periodo di regolazione 2008-2011 – Allegato A alla deliberazione n. 348/07 (di seguito: Testo integrato - Periodo di regolazione 2008-2011);
- la deliberazione 26 maggio 2011 - ARG/elt 65/11;
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012 296/2012/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 11 ottobre 2012 405/2012/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2012 421/2012/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 21 febbraio 2013 65/2013/R/EEL;

- la deliberazione dell’Autorità 6 giugno 2013 240/2013/R/EEL.

**CONSIDERATO CHE:**

- il comma 49.1, del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007 - ha istituito il regime di perequazione specifica aziendale, destinato a coprire gli scostamenti dei costi di distribuzione effettivi dai costi di distribuzione riconosciuti dai vincoli tariffari, non coperti dai meccanismi del regime generale di perequazione, di cui alla parte III, sezione I, del medesimo Testo integrato;
- la deliberazione 96/04 ha definito le modalità applicative del regime di perequazione specifica aziendale, di cui all’articolo 49, del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007;
- ai fini della determinazione dell’ammontare relativo alla perequazione specifica aziendale, ai sensi del comma 49.3, del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007 - sono state condotte specifiche istruttorie;
- il comma 49.3, del Testo integrato – Periodo di regolazione 2004-2007, ha stabilito che in ciascun anno l’ammontare relativo alla perequazione specifica aziendale è pari al fattore di correzione specifico aziendale (di seguito: fattore Csa) dei ricavi ammessi a copertura dei costi di distribuzione moltiplicato per il ricavo ammesso perequato di ciascun anno;
- l’Autorità ha fissato il fattore Csa dei ricavi ammessi a copertura dei costi di distribuzione per l’anno 2004, ai sensi del comma 49.3, del Testo integrato Periodo di regolazione 2004-2007, per le società Dolomiti Energia S.p.A., Aim Vicenza S.p.A., Atena S.p.A., e Amet S.p.A.; tale fattore è stato successivamente aggiornato per gli anni dal 2005 al 2007 ai sensi dell’articolo 1, della deliberazione 316/07;
- l’Autorità ha fissato il fattore Csa dei ricavi ammessi a copertura dei costi di distribuzione per l’anno 2008 ai sensi del comma 42.4, del Testo integrato - Periodo di regolazione 2008-2011, per le società Dolomiti Energia S.p.A., Aim Vicenza S.p.A., Atena S.p.A. e Amet S.p.A.;
- il comma 42.5, del Testo integrato - Periodo di regolazione 2008-2011 - ha stabilito i criteri per l’aggiornamento del fattore Csa, definito ai sensi delle deliberazioni 5/04 e 96/04, per gli anni 2009, 2010 e 2011;
- la Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione ha provveduto ad aggiornare, ai sensi del comma 42.4 e 42.5, del Testo integrato - Periodo di regolazione 2008-2011, il fattore Csa per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, sulla base dei dati già in suo possesso per gli aggiornamenti tariffari e dei dati comunicati dalle imprese ai fini dell’aggiornamento;
- nel corso del 2011, la società AIM Vicenza S.p.A. ha volturato la concessione del servizio di distribuzione di energia elettrica alla sua controllata AIM Servizi a Rete S.r.l.;
- la società SET Distribuzione S.p.A., in data 1 gennaio 2009, ha acquisito la gestione del ramo di distribuzione di Dolomiti Energia S.p.A., divenendo così distributore unico nella Provincia di Trento.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- aggiornare il fattore Csa per gli anni 2009, 2010 e 2011 sulla base dei dati in possesso degli Uffici dell’Autorità, per le società Dolomiti Energia S.p.A., Aim Vicenza S.p.A., Atena S.p.A. e Amet S.p.A.;
- aggiornare, per i medesimi anni, il fattore Csa relativo a Dolomiti Energia S.p.A. tenendo conto anche degli investimenti sostenuti dalla società SET Distribuzione S.p.A., a partire dall’anno 2005, finalizzati all’unificazione dei rami di distribuzione delle due società e sulla base del ricavo ammesso perequato riferito alla gestione congiunta dei suddetti rami

**DELIBERA**

1. di aggiornare, per le società Dolomiti Energia S.p.A., Aim Vicenza S.p.A., Atena S.p.A. e Amet S.p.A. il fattore Csa, per gli anni 2009, 2010 e 2011, in misura pari a:

<i>Società</i>	<i>Csa<sub>2009</sub></i>	<i>Csa<sub>2010</sub></i>	<i>Csa<sub>2011</sub></i>
Dolomiti Energia S.p.A.	0,1848	0,1681	0,1893
Aim Vicenza S.p.A.	0,1029	0,0751	0,0588
Atena S.p.A.	0,2728	0,2535	0,2682
Amet S.p.A.	0,0607	0,0357	0,0524

2. di disporre che la Cassa corrisponda, alle società di cui al precedente punto 1, gli ammontari relativi alla perequazione specifica aziendale, per gli anni 2009, 2010 e 2011, indicati sulla base dei fattori di cui al medesimo punto 1 e del ricavo ammesso perequato, comunicato dagli Uffici dell’Autorità;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione alle società di cui al precedente punto 1, alle società SET Distribuzione S.p.A. e AIM Servizi a Rete S.r.l. e alla Cassa;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

28 giugno 2013

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*